

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI TRE OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO (C.D. SHARING) DI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA CON SISTEMA DI FREE FLOATING SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO FAQ

Quesito 1:

Si chiede di voler confermare, con riferimento al criterio di valutazione A di cui all'art. 4.2 dell'Avviso pubblico, che è precluso all'operatore economico offrire: (i) un numero infinito di minuti gratuiti (dal momento che il criterio richiede espressamente di indicare, in forma numerica, i "Minuti gratuiti annui di sharing forniti per l'intera durata della autorizzazione"); (ii) un numero anormalmente elevato di minuti gratuiti ossia non congruo rispetto alle effettive esigenze dell'Amministrazione e al numero di mezzi autorizzabili per come espressamente individuati nell'art. 5 del disciplinare di gara.

Risposta 1

Il criterio non prevede una limitazione massima del numero di minuti. Il valore "infinito" non può essere ammesso in quanto non quantificabile. Il numero di minuti gratuiti deve comunque essere sostenibile dall'operatore economico in quanto dovrà dare disponibilità di tali minuti gratuiti erogati ai fini dei progetti che l'amministrazione intenderà mettere in atto (spostamenti casa lavoro, casa scuola ed altro);

Quesito 2:

Se l'utilizzo dei minuti gratuiti offerti dall'operatore (criterio A di valutazione) è da intendersi a discrezione esclusiva dell'Amministrazione o è possibile negoziarne l'impiego con l'operatore economico offerente; (ii) quali saranno le specifiche modalità di utilizzo dei minuti offerti?

Risposta 2

L'utilizzo dei minuti gratuiti offerti dall'operatore (criterio A di valutazione) è da intendersi a discrezione esclusiva dell'Amministrazione nell'ambito dei progetti che la stessa Amministrazione intenderà mettere in atto. Ad es. concedere tramite app. l'accesso a minuti gratuiti ai dipendenti dell'amministrazione comunale e/o altri enti pubblici/scuole.

Quesito 3:

Si prega di voler confermare che, a fronte dell'offerta di minuti gratuiti alla P.A. per l'utilizzo in strada dei monopattini in sharing (cfr. Criterio A di valutazione di cui all'Avviso Pubblico), è comunque consentito all'operatore economico offerente di stabilire e applicare - in ogni caso - le ulteriori tipologie di costo connesse all'utilizzo dei mezzi offerti (es. costi di sblocco del monopattino).

Risposta 3

Il costo dello sblocco dovrà essere in linea con il mercato e comunque espressamente indicato nell'offerta tecnica.

Quesito 4:

L'art. 4 dell'avviso pubblico, rubricato "CRITERI SELETTIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI" prevede che "In caso di parità di punteggio complessivo, prevarrà l'Operatore con il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria dei punteggi ricevuti per i criteri A B e C. In caso di ulteriore parità si procederà secondo l'ordine

di ricevimento della PEC". Si segnala, tuttavia, a codesta Amministrazione che il criterio cronologico per la selezione dell'operatore economico (anche in caso di parità delle offerte) non solo è stato più volte censurato di illegittimità dai giudici amministrativi (cfr. TAR Milano, n. 1274/2020) ma frustra, a tutta evidenza, anche la ratio stessa delle disposizioni del bando (pure nella parte in cui si obbliga, di fatto, gli operatori economici a premurarsi di inviare nel più breve tempo possibile l'offerta, ad evidente discapito della bontà e qualità della stessa e delle istruzioni rese eventualmente dall'Amministrazione per il mezzo dei chiarimenti). Si chiede quindi a codesto Comune di espungere dall'art. 4 dell'avviso pubblico il criterio cronologico di selezione in caso di parità, optando al più per procedure di sorteggio per come previste espressamente, e per casi eccezionali come quello in esame, dall'art. 77 R.D. n. 827/1924 nonché dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Risposta 4

La procedura in esame è esclusa dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, il ricorso all'evidenza pubblica si è reso necessario, infatti, dal numero limitato di monopattini introducibili nel territorio comunale e, quindi, dalla natura ristretta del mercato di riferimento ai sensi dell'art. 1, comma 75 bis e ss., della legge n. 160 del 2019;

L'Amministrazione comunale è tenuta ad applicare alla procedura selettiva in esame i principi generali (di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) e, conseguentemente, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici espressive di tali principi.

Non può farsi ricorso al criterio di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924 dal momento che la Giurisprudenza ed il Codice ne hanno riconosciuto l'applicabilità nell'ipotesi di procedure di affidamento laddove il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ed il rilancio competitivo, ex art. 77 cit., è consentito sull'elemento economico.

Nella fattispecie l'Amministrazione non ha fatto ricorso ad alcun criterio di aggiudicazione per le motivazioni sopra esposte, conseguentemente non può invocarsi il cit. art.77.

Il ricorso al criterio cronologico selettivo, sarà ritenuto ammissibile in via del tutto eccezionale e residuale solo in caso di parità delle offerte.

Quesito 5:

I documenti di gara riportano un'evidente incongruenza quanto all'età minima per l'utilizzo dei mezzi in sharing. Si legge infatti al punto 5.12 del disciplinare che "il servizio dovrà essere aperto esclusivamente all'utenza con età superiore a quattordici anni" mentre all'art. 7.j delle Linee Guida si specifica che "il servizio è aperto esclusivamente all'utenza maggiorenne" (18 anni). Alla luce di quanto sopra, si chiede quindi di voler confermare che l'utilizzo del servizio di sharing è riservato esclusivamente ad una utenza maggiorenne (18 anni), militando in tal senso le inequivocabili disposizioni delle Linee Guida appena citate che, nella gerarchia delle fonti, risultano prevalenti rispetto al disciplinare di gara (cfr., inter alia, Cons. Stato, n. 7113/2023). In ogni caso, si chiede di voler confermare che è comunque facoltà dell'operatore economico stabilire un limite di età minimo per l'utilizzo del servizio sharing superiore ai quattordici anni.

Risposta 5

Ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 si conferma l'utilizzo del servizio per :

-utenza con età superiore ai 14 anni;

-obbligo di indossare il casco protettivo per l'utenza di età compresa tra i 14 e i 18 anni;

Quesito 6:

I documenti di gara riportano una incongruenza quanto all'indicazione dei costi di abbonamento settimanale/mensile/annuale nell'offerta tecnica. Ed infatti, l'art. 5.4 del Disciplinare stabilisce che "il costo di abbonamento settimanale, mensile e annuale [...] dovrà essere espressamente indicato nell'Offerta Tecnica, oggetto di valutazione al fine di favorire forme di spostamento sistematico (casa/lavoro e casa/scuola)" mentre l'Avviso Pubblico non contempla, né tra i criteri di valutazione né nel modulo Allegato 1, l'indicazione di tali costi di abbonamento. Si chiede, dunque, di confermare che: (a) la valutazione delle offerte degli operatori avverrà solo ed esclusivamente alla luce dei criteri di selezione cristallizzati nell'Avviso Pubblico (art. 4 e Allegato 1); (b) l'operatore economico partecipante non deve indicare - né nella propria offerta tecnica né nella relazione descrittiva dell'attività - i costi di abbonamento e i costi del servizio, non essendo rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Risposta 6

Si conferma che il costo dell'abbonamento di cui al punto 5.4 del Disciplinare non è rilevante al fine dell'attribuzione dei punteggi. Tuttavia è richiesto che venga indicato nell'offerta tecnica.

Quesito 7:

Si chiede di voler confermare che la "documentazione resa dal comune dove presta o ha prestato il servizio di sharing di monopattini, recante la durata e il numero della flotta di monopattini gestita" (da rendere ai fini della valutazione del criterio B dell'Avviso Pubblico) può essere prodotta dall'operatore economico – in caso di attività svolte in Comuni di altri Stati Membri dell'UE – anche in lingua originale (inglese, francese ecc.). Diversamente, è possibile confermare che una traduzione semplice è sufficiente?

Risposta 7

E' necessaria una traduzione corredata da una traduzione giurata in lingua italiana.